BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE	ISTRUZIONE (VIII):		
	In sede referente		
RESOCONTI:	universitarie di Milano))	20
	TRASPORTI (X):		
GIUNTA DELLE ELEZIONI	In sede legislativa		21 22
COMMISSIONI RIUNITE (XIII e XIV) » 2	LAVORO (XIII):		
Affari interni (II):	Interrogazioni))	22
In sede referente	CONVOCAZIONI:		
Seduta pomeridiana:	Venerdi 4 maggio 1973		
Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia	Bilancio e programmazione - Parteci-	Pag.	26
Affari esteri (III):	Istruzione (VIII)))	26
Esame relazione attività Comunità economiche europee		n	27
	Mercoledi 9 maggio 1973		
GIUSTIZIA (IV):	Giunta per le autorizzazioni a pro-		
In sede legislativa	cedere in giudizio))	28
Seduta pomeridiana:	Affari costituzionali (I)))	29
In sede referente	Istruzione (VIII)))	30
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECI-	Giovedì 10 maggio 1973		
PAZIONI STATALI (V):	Commissione parlamentare per la vi-		
In sede referente	1))	30
FINANZE E TESORO (VI):	Mercoledì 16 maggio 1973		
In sede legislativa	Giunta per le autorizzazioni a pro-		
In sede referente))	30

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 17. — Presidenza del Presidente GIOMO.

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO XIX (Roma).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 7 (Movimento Sociale Italiano-Destra nazionale) per il Collegio XIX (Roma), in seguito alla morte del deputato De Lorenzo Giovanni, la Giunta accerta che il candidato Michele Pazienza segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

Successivamente la Giunta, preso atto dell'opzione per il Senato del candidato Michele Pazienza, accerta che il candidato Michele Marchio segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO XV (Pisa).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 1 (Partito Comunista Italiano) per il Collegio XV (Pisa), in seguito alla morte del deputato Lombardi Mauro Silvano, la Giunta accerta che il candidato Federico Pietro Mignani segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

ESAME DELLE CARICHE RICOPERTE DA DEPUTATI AI FINI DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE.

La Giunta ascolta l'esposizione del Vice Presidente Jacazzi sul lavoro svolto dall'apposito Comitato per le proposte da avanzare alla Giunta in tema di compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche ricoperte da deputati.

Dichiara quindi l'incompatibilità delle cariche: Presidente del Consorzio Idrovia Padova-Venezia, Consigliere di Amministrazione del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, Consigliere del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara, Presidente della Cassa Mutua Provinciale Coltivatori Diretti di Catania, Presidente del Consorzio di bonifica Bacini Montani di Modena, Presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma, Consigliere di Amministrazione dell'Ente di sviluppo in

Puglia e Lucania, Consigliere di Amministrazione del Servizio Contributi Unificati, Consigliere di Amministrazione della Società per l'Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T. I.V.A.), e la compatibilità della carica di Presidente Regionale dell'Allenza Coltivatori Friuli-Venezia Giulia.

La Giunta decide inoltre di confermare la sua precedente determinazione circa la dichiarazione di incompatibilità della carica di Presidente del Collegio Sindacale della Cassa Rurale di Caravaggio.

La Giunta prende atto, infine, delle dimissioni da cariche dichiarate incompatibili presentate dai deputati interessati nei termini assegnati e decide di rimettere al Comitato lo esame di alcune situazioni per le quali si ritengono necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Nel corso della discussione intervengono i deputati Jacazzi, Nahoum, Pazzaglia, Delfino, Azzaro, Menicacci, Ceccherini e La Loggia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

LAVORO (XIII) e IGIENE E SANITA (XIV)

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 10,45. — Presidenza del Presidente della XIII Commissione Zanibelli. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Nero.

SEGUITO DELL'ESAME DI RECENTI DECISIONI RELATIVE AL PRONTUARIO DEI FARMACI INAM (ex articolo 143, secondo comma, del Regolamento).

Le Commissioni proseguono il dibattito ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del Regolamento sulle recenti decisioni relative al prontuario dei farmaci INAM: intervengono insieme, con il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Nero, il vice presidente dell'INAM, Ortolani, il direttore generale dell'INAM, Bosio, il vice direttore generale dell'INAM, Reale e il direttore generale della previdenza e assistenza social del Ministero del lavoro, Salis.

Il sottosegretario Del Nero ricorda che il prontuario terapeutico fu istituito per procedere al coordinamento delle disposizioni per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, ma mentre furono fatti aggiornamenti pressocché

annuali, una revisione generale si ebbe soltanto nel 1962. Nel 1970 un'apposita sezione di consulenza fu incaricata di procedere ad un esame critico del prontuario e, a conclusione dei propri lavori, suggerì una nuova impostazione di quest'ultimo. Il consiglio di amministrazione dell'INAM, interessato al problema, limitò il proprio intervento alle specialità inserite nel sottogruppo D2, il cui impiego può indurre effetti collaterali indesiderabili, deliberando la sospensione di tali prodotti in attesa che si pronunciasse il Ministero della sanità. Solo quando intervenne il parere del Consiglio superiore di sanità, fatto proprio dal Ministero della sanità, che non reputava valide le conclusioni della commissione di consulenza, il consiglio di amministrazione dell'istituto decise di riaminettere i farmaci sospesi, riservandosi di promuovere entro il 31 maggio 1973 un'approfondita discussione generale in materia di prontuario. L'azione svolta dall'INAM è quindi coerente con i fini istituzionali dell'istituto. Si può, comunque, osservare che il commercio dei farmaci, non condizionato dalla presenza di un brevetto delle specialità, stimola il consumo indiscriminato dei farmaci stessi: ciò conferma la validità dell'attuale situazione del prontuario, la cui finalità è quella di ammettere alla libera prescrizione mutualistica i farmaci che comparativamente presentino una congrua attività terapeutica. Conclude facendo presente che il Ministero del lavoro, per quanto di sua competenza, non ha mancato di intervenire affinché fossero evitati ritardi negli aggiornamenti al prontuario; e ricordando che la commissione istituita presso il Ministero della sanità per procedere alla revisione dei farmaci superati si propone di organizzare un incontro con gli esperti della sezione di consulenza dell'INAM, per uno scambio di vedute sui problemi più urgenti.

La onorevole Carmen Casapieri Quagliotti rileva che l'esposizione del sottosegretario Del Nero lascia affiorare non trascurabili discrepanze rispetto a quanto dichiarato dal ministro della sanità nella precedente riunione: auspica pertanto che alla prossima seduta intervengano contemporaneamente i ministri del lavoro e della sanità, in modo che sia possibile approfondirne i rispettivi punti di vista su questa vicenda. Il problema fondamentale che deve richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento è però quello di assicurare un'adeguata tutela della salute dei cittadini, non quello di definire delle competenze. Questa preoccupazione sembra invece sia stata preminente nell'azione del Ministero della sa-

nità, che non pare abbia tenuto in alcun conto il fatto che per la prima volta si tentava di impostare il problema della revisione del prontuario secondo criteri scientifici e non meramente fiscali. Dopo aver criticato le posizioni che riconducono alla mancanza del brevetto le disfunzioni del settore farmaceutico, aggiunge che rimangono in piedi le perplessità suscitate dal comportamento degli organi amministrativi in questa vicenda: basti pensare al tempo eccezionalmente breve impiegato dal Consiglio superiore di sanità per pronunciarsi e all'inconsistenza delle argomentazioni addotte per respingere le conclusioni cui erano giunti gli esperti. Concludendo afferma che è grave che il Ministero del lavoro cui spetta la tutela dei diritti dei lavoratori non si sia battuto per imporre una revisione totale del prontuario, in modo da assicurare la cancellazione delle specialità inutili o dannose.

Il deputato Mariotti, dopo essersi rammaricato per l'assenza dei ministri del lavoro e della sanità e aver sottolineato, anche sulla base della sua esperienza di ex ministro della sanità, la complessità della situazione del settore farmaceutico, contrassegnata dalla competizione fra industrie italiane e straniere, rileva come sarebbe stato opportuno che l'INAM avesse reso subito partecipe il Ministero della sanità della sua iniziativa relativa al prontuario dei farmaci. Ma l'INAM, perseguendo nella sua linea di indiscriminata espansione nel settore dell'assistenza sanitaria che è all'origine di un grave deficit, ha ritenuto di non doverlo fare, dando luogo ad un episodio increscioso che ha destato viva inquietudine nella opinione pubblica. Per altro ora è tornato tutto come prima: i farmaci sono stati reinseriti nel prontuario, e non c'è da meravigliarsi, perché anche in passato si sono verificati analoghi fatti. Resta da spiegare perché, se sussisteva il pericolo di tossicità di numerosi farmaci, i ministri della sanità e del lavoro non abbiano provveduto al loro esame e alla loro eventuale cancellazione senza tanto clamore. Dalla relazione governativa non si traggono esaurienti elementi di giudizio. In realtà, l'episodio va posto sullo sfondo del conflitto tra industria farmaceutica straniera, massicciamente presente nel nostro paese ed interessata ad un'ulteriore espansione, e industria nazionale. Altro conflitto sussiste tra i ministri del lavoro e della sanità e, dietro di loro, tra grandi burocrati, in contrasto per interessi corporativi. Astraendo da tale contesto, non è possibile intendere le inconguenze, gli equivoci e i misteri che hanno caratterizzato questo avvenimento. In ogni caso, per poter continuare utilmente

la discussione, sono necessari la presenza e i chiarimenti di entrambi i ministri interessati.

Il deputato D'Aniello concorda sull'opportunità dell'intervento diretto dei ministri: il problema è politico, e i funzionari dell'INAM possono fornire in proposito ben scarsi elementi. Sarebbe opportuno sospendere la discussione, per riprenderla quando siano in grado di intervenire i due ministri.

Il Presidente Zanibelli precisa che è intenzione della Presidenza sollecitare ed ottenere l'intervento dei due ministri; nel frattempo, però, è opportuno ascoltare i colleghi che hanno chiesto già la parola.

Il deputato Gramegna rileva che la cronistoria dei fatti esposta oggi dal sottosegretario non aiuta a fare luce sul punto centrale che è in discussione, cioè l'attendibilità della denuncia di una serie di specialità da parte degli esperti designati dall'INAM. Certamente, in questa vicenda si deve registrare un contrasto tra ministeri della sanità e del lavoro: sui motivi di questo contrasto e sull'azione assolutamente carente svolta dal ministero del lavoro in questa circostanza occorre che il Parlamento svolga una vera e propria indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Solo così infatti il problema potrà essere adeguatamente approfondito; sarà possibile ascoltare gli esperti della commissione di consulenza dell'INAM e giungere a delle conclusioni sulla base di una documentazione adeguata. A nome del suo gruppo invita pertanto le Commissioni a deliberare in questo senso.

Il deputato Morini osserva che, se conflitto fra Ministero del lavoro e Ministero della sanità non sussiste sotto il profilo formale, sotto quello sostanziale è innegabile come esso si sia manifestato, con grave preoccupazione dell'opinione pubblica. In assenza di brevettabilità di farmaci, il Ministero della sanità ha scarsa possibilità di negare registrazioni di specialità di dubbia efficacia terapeutica. L'iniziativa dell'INAM si inquadra in tale realtà: è stato necessario del coraggio per prenderla, ma una giustificazione si ritrova appunto nella realistica valutazione della situazione in cui versa la medicina generica in Italia, ove non sempre si riscontra una adeguata preparazione farmacologica e le cui lacune sono note. L'INAM poteva prevedere un prontuario più ristretto ad uso della medicina generica, ed un prontuario più ampio, per specialisti ed ospedali. Bisogna, cioè, insistere, in sostanza, nella posizione coraggiosamente intrapresa. Il problema di fondo è quello della riforma sanitaria, ma ove si voglia - come è necessario - preoccuparsi della situazione contingente, gli sembra che la situazione più adeguata alla realtà sia quella da lui indicata.

Il deputato Borromeo D'Adda ritiene che il dibattito non abbia chiarito i motivi per cui il Ministero della sanità ha ritenuto di non dover accettare le conclusioni degli esperti della commissione di consulenza dell'INAM. Condivide, pertanto, l'opinione che si debba procedere ad accertamenti più approfonditi e ritiene che ciò dovrebbe farsi in sede di indagine conoscitiva.

Il deputato Borra concorda sull'opportunità di ascoltare contemporaneamente i ministri del lavoro e della sanità e invita a considerare che la discussione odierna investe problemi assai complessi, che a suo giudizio coinvolgono in particolare i medici generici, che troppo spesso non effettuano le visite nel modo dovuto e procurano di contentare i loro pazienti ricorrendo alla prescrizione di farmaci: il problema cioè non riguarda solo una corretta impostazione del prontuario ma le disfunzioni cui porta la struttura del sistema mutualistico nel suo complesso.

Il deputato Venturoli rivolge ai rappresentanti dell'INAM i seguenti quesiti. In primo luogo, se essi siano dell'avviso che le specialità farmaceutiche siano troppo numerose e possano ridursi; e quale sia la loro opinione intorno al parere dell'Istituto superiore di sanità secondo cui può abolirsi il 50 per cento delle specialità in commercio. In secondo luogo, domanda per quali motivi sono state escluse solo 360 delle 7 mila specialità già prese in esame dagli esperti dell'INAM. In terzo luogo, chiede i motivi in forza dei quali il consiglio di amministrazione dell'ente ha concluso per la riammissione delle 360 specialità, nonostante che il consiglio degli esperti, convocato dopo il parere del Consiglio superiore di sanità, si sia nuovamente espresso a favore della loro eliminazione. Infine, chiede notizie circa l'invio di circolari ai medici che consigliano la prescrizione di taluni farmaci a preferenza di altri, e circa il conflitto in atto tra industriali e farmacisti, nonché un giudizio sulla richiesta di aumento dei prezzi dei farmaci.

Il vice presidente dell'INAM, Ortolani rispondendo ai quesiti posti dal deputato Venturoli osserva, circa il problema del numero eccessivo delle specialità in commercio, che è opinione generalizzata degli operatori sanitari che queste specialità siano effettivamente troppe. Per quanto concerne l'atteggiamento dell'istituto nella vicenda in discussione, desidera precisare che le conclusioni degli esperti

indussero il consiglio di amministrazione dell'INAM non alla revoca, ma alla sospensione di un certo numero di specialità dal proprio prontuario, in attesa di sentire il parere del Ministero della sanità sulla efficacia terapeutica di tali farmaci. Una volta espresso tale parere, il consiglio di amministrazione non ha fatto che prenderne atto e revocare la decisione, salvo l'impegno a procedere alla revisione del prontuario entro il 31 maggio 1973. Quanto alla commissione di consulenza, essa aveva esaurito il suo compito una volta concluso l'esame di un certo numero di specialità inserite nel prontuario. Circa gli altri quesiti sollevati, precisa che l'INAM invia circolari ai medici e alle farmacie solo per segnalare che un prodotto iscritto nel prontuario dell'Istituto è stato depennato dalla farmacopea nazionale, mai per dare indicazioni circa la preferenza da dare all'uno o all'altro dei farmaci iscritti nel prontuario; per quello poi che concerne il contrasto con i farmacisti in ordine allo sconto praticato in favore degli enti mutualistici, informa che sono in corso trattative per un nuovo assetto dell'ufficio fiduciario, mentre per quello che riguarda il problema dei pagamenti esso è stato risolto dalla suprema corte con il riconoscimento della legittimità degli sconti praticati alle mutue; infine, circa gli aumenti auspicati dagli industriali farmaceutici per i prezzi dei medicinali, l'Istituto non può che augurarsi che essi non vi siano, per evitare che si aggravi la già pesante situazione finanziaria degli enti mutualistici.

Il sottosegretario Del Nero integrando le risposte ai quesiti del deputato Venturoli, conferma quanto già affermato, nella precedente seduta delle Commissioni riunite, dal professor Bossa, e cioè che le specialità sono troppe. Quanto alle ragioni che hanno portato alla sospensione soltanto di 360 farmaci, rileva che, data la delicatezza del problema, ci si è riferiti unicamente alle specialità che presentavano preoccupazioni in ordine ad effetti collaterali. Quando ha disposto per la sospensione, il consiglio di amministrazione dell'INAM ha precisato a verbale che la sospensione era effettuata in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità. Non gli risultano emanate circolari che consiglino la prescrizione di dati medicinali, mentre conferma che è stata respinta la eccezione dei farmacisti sulla illegittimità degli sconti. In ordine al livello dei prezzi dei farmaci, fa presente che se ne è discusso già, ma persistono difficoltà non di principio ma di merito: gli industriali sembrano concordare sull'opportunità di sostituire allo sconto a favore degli enti

una diretta riduzione del prezzo all'origine, ma dispareri sussistono sull'entità della riduzione.

Il Presidente Zanibelli, rinnovato l'invito al rappresentante del Governo perché sia fornita la documentazione completa a suo tempo richiesta, in particolare gli atti della commissione di esperti e del consiglio di amministrazione dell'INAM, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, nella quale, alla presenza dei due ministri, si dovrà decidere se dar luogo ad una eventuale indagine conoscitiva.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 9.50. — Presidenza del Presidente CARIGLIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1585).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge.

Il deputato Flamigni illustra i seguenti articoli aggiuntivi presentati dai deputati Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Faustini Fustini Adriana, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Fabbri Seroni Adriana, Faenzi, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo e De Sabbata, sottolineando l'esigenza di risolvere i problemi relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di corrispondere ad essi indennità speciali, analogamente quanto disposto per altre categorie di dipendenti statali, tenendo conto di compiti particolarmente gravosi loro affidati.

ART. 4-bis.

Al personale del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza comandato a svolgere servizi durante i giorni festivi spetta una indennità di lire 200 per ogni ora di servizio svolto in giornata festiva, da aggiungere alla normale retribuzione. Resta fermo il diritto per

ogni appartenente al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza di godere di una intera giornata di riposo settimanale.

ART. 4-ter.

Al personale delle Guardie di pubblica sicurezza comandato a svolgere servizi di durata superiore alle otto ore giornaliere spetta una indennità di lire 700 per ogni ora di servizio straordinario svolto, in aggiunta alla normale retribuzione.

ART. 4-quater.

Al personale del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza comandato a svolgere servizi durante la notte deve essere corrisposta una indennità di lire 300 per ogni ora di servizio notturno, da aggiungere alla normale retribuzione.

Il Sottosegretario Pucci dichiara che i problemi relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno formato oggetto di esame da parte di un gruppo di lavoro, che ha predisposto due schemi di disegni di legge, attualmente in attesa del concerto del Ministero del tesoro, recanti rispettivamente norme in materia di pensioni ordinarie e di pensioni privilegiate degli appartenenti al Corpo suddetto. Si stanno esaminando anche i problemi relativi al trattamento economico degli appartenenti a tutti i Corpi di polizia: la questione è all'esame di un apposito Comitato ristretto costituito presso la VII Commissione della Camera e dei competenti Ministeri. Conclude assicurando che si farà carico di sollevare nelle sedi competenti il problema relativo alla corresponsione di una indennità di lavoro straordinario a favore di tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia.

Il relatori Turnaturi ringrazia il Sottosegretario Pucci per le assicurazioni fornite e, dopo aver dichiarato che la maggioranza è disposta ad affrontare e risolvere il problema relativo al trattamento economico degli appartenenti ai Corpi di polizia, che formano oggetto di progetti di legge all'esame della Commissione difesa della Camera, conclude invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati, al fine di non pregiudicare la soluzione del problema.

Dopo l'intervento dei deputati Flamigni, che dichiara di non accogliere l'invito rivolto dal relatore, in quanto l'esperienza ha dimostrato che non può darsi affidamento a vaghe assicurazioni, e Magnani Noya Maria, che dichiara che il gruppo del PSI voterà a favore degli emendamenti presentati, data anche la illegittimità costituzionale dell'attuale trattamento economico degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quater sono posti in votazione e respinti.

Il deputato Flamigni illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo 4-quinques presentato dai deputati Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Faustini Fustini Adriana, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Fabbri Seroni Adriana, Faenzi, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo e De Sabbata, invitando la maggioranza a non respingerlo avvalendosi anche dell'apporto dei voti del gruppo del MSI-Destra nazionale.

ART. 4-quinques.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1961, n. 709 e successive modificazioni e il secondo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1958, n. 460 e successive modificazioni sono abrogati.

In caso di infermità non provenienti da causa di servizio al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competono per intero lo stipendio e gli altri assegni e indennità a carattere fisso e continuativo ed il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per intero agli effetti della pensione.

Il relatore Turnaturi sottolinea che la sollecita approvazione del provvedimento in discussione contribuirà a risolvere molti problemi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; l'accoglimento di emendamenti che comportano oneri finanziari ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge, riguardante solo il problema degli organici.

Intervengono i deputati: Zamberletti, che sottolinea la opportunità di approvare il provvedimento in discussione senza affrontare problemi ad esso estranei e ribadisce l'autonomia della maggioranza nella assunzione di ogni decisione; Triva, che dichiara che il gruppo del PCI voterà a favore dell'emendamento, sottolineando che esso, come quelli già respinti, è stato presentato in relazione all'atteggiamento assunto dalla maggioranza e dal Governo di diniego di ogni apporto collaborativo da parte dell'opposizione rispetto alla soluzione dei problemi degli appartenenti ai corpi di poli-

zia; Bubbico, il quale ribadisce che la Commissione sta esaminando un provvedimento preordinato a consentire la tutela dell'ordine democratico e che in questa prospettiva il disegno di legge deve essere visto, rinunciando quindi ad introdurvi questioni ad esso estranee, che pure debbono essere risolte e sulle quali il Governo deve assumere precisi impegni; Flamigni, che contesta la linea politica della maggioranza che rifiuta nei fatti ogni apporto delle opposizioni, negando tra l'altro, che una Camera del Parlamento possa modificare un provvedimento già approvato nell'altra Camera.

L'articolo 4-quinquies è quindi posto in votazione e respinto.

Il deputato Donelli illustra quindi il seguente articolo 4-sexier, presentato dai deputati Flamigni, Triva, Donelli, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana e D'Auria.

ART. 4-sexier.

« Il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge il 5 maggio 1949, n. 178, è abrogato.

Gli appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza hanno lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato».

Il deputato Lodi Faustini Fustini Adriana illustra il seguente articolo aggiuntivo 4-septies, presentato dai deputati Flamigni, Lodi Faustini Adriana, Triva, Donelli, Faenzi, Lavagnoli, Chanoux, Iperico e D'Auria.

ART. 4-septies.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno diritto di contrarre matrimonio secondo le norme del diritto positivo valide per tutti i cittadini italiani.

Sono abrogate tutte le norme e disposizioni che fanno divieto o pongono limitazioni al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio prima del ventottesimo anno di età.

Il Sottosegretario Pucci si dichiara contrario ai due articoli aggiuntivi 4-sexies e 4-septies, sottolineando in particolare che la « militarizzazione » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è preordinata a consentire il miglior assolvimento da parte del Corpo stesso dei compiti ad esso demandati, e che il Governo si riserva di sottoporre al Parlamento provvedimenti relativi alla diminuzione del limite di età per contrarre matrimonio degli appartenenti al Corpo suddetto, problema che comunque esula dal disegno di legge in esame.

Il relatore Turnaturi dopo aver rilevato che la « militarizzazione » del Corpo di polizia risale a periodo antecedente al regime fascista e risponde a precise esigenze, si dichiara contrario ai due articoli aggiuntivi proposti, che sono posti in votazione e respinti.

Il deputato Donelli illustra il seguente articolo aggiuntivo 4-octies, presentato dai deputati Flamigni, Artali, Donelli, Balzamo, Triva, Chanoux e Magnani Noya Maria.

ART. 4-octies.

Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che prestano servizio presso le divisioni di polizia giudiziaria e le squadre mobili delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza sono posti sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore generale della corte d'appello e alle dirette dipendenze del procuratore della Repubblica, del giudice istruttore e del pretore della circoscrizione dove hanno sede i propri uffici e reparti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno qualità di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale e delle altre leggi.

Essi devono esercitare unicamente compiti di polizia giudiziaria e non potranno essere adibiti a compiti di pubblica sicurezza. Nell'esercizio delle loro funzioni essi dipendono unicamente dall'autorità giudiziaria.

Il personale di polizia giudiziaria agisce in abiti borghesi, ma è dotato di particolari segni di riconoscimento.

Spetta al Consiglio superiore della magistratura bandire i concorsi per il reclutamento dei nuovi effettivi per i servizi di polizia giudiziaria.

Dopo l'intervento del deputato Magnani Noya Maria, che dichiara che il gruppo del PSI voterà a favore dell'emendamento, che è conforme al disposto dell'articolo 109 della Costituzione; del relatore Turnaturi, che si dichiara contrario all'emendamento, rilevando che la norma costituzionale stabilisce che la magistratura dispone della polizia giudiziaria e non che essa dipende dalla magistratura, e del Sottosegretario Pucci, che concorda con quanto detto dal relatore, l'articolo 4-octies è posto in votazione e respinto.

Il deputato Magnani Noya Maria illustra il seguente articolo 4-nonies, presentato dai deputati Artali, Flamigni, Balzamo, Donelli, Chanoux, Triva, Spinelli e Magnani Noya Maria.

ART. 4-nonies.

Durante i corsi di istruzione gli allievi guardie non possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico, e possono essere adibiti ad istruzioni pratiche nei servizi propri alla loro specializzazione, secondo quanto previsto dai programmi di studio e di preparazione tecnico-professionale.

Dopo l'intervento del relatore Turnaturi che si dichiara contrario all'emendamento proposto, in quanto in contrasto con quanto espressamente stabilito dal regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del Sottosegretario Pucci, che dichiara di concordare con il relatore, l'articolo aggiuntivo è posto in votazione e respinto.

Il deputato Flamigni illustra il seguente articolo 4-decies, presentato dai deputati Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Faustini Fustini Adriana e D'Auria.

ART. 4-decies.

Nella prima applicazione della presente legge ai nuovi posti di sottufficiale vengono promossi gli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che hanno rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate e nelle formazioni partigiane ed ai quali vengono estese le norme della legge 14 febbraio 1970, n. 57.

Il relatore Turnaturi sottolinea che il problema forma oggetto di una proposta di legge, presentata dal deputato Flamigni ed altri all'esame della Commissione insieme con altre proposte di legge riguardanti talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e che la proposta di legge stessa è stata parzialmente accolta nel testo unificato dei progetti di legge stessi all'esame del Comitato ristretto; invita pertanto la Commissione a non approvare l'emendamento proposto.

Il Sottosegretario Pucci dichiara di concordare con il relatore e sottolinea le difficoltà di accogliere nella sua interezza la soluzione del problema recepita nell'articolo aggiuntivo proposto, al quale si dichiara pertanto contrario.

Il deputato Poli dopo aver sottolineato che l'articolo aggiuntivo presentato dal deputato Flamigni è da condividersi in quanto è giusto che si normalizzi la situazione del personale che proviene dalle fila partigiane, precisa che la questione è attualmente allo studio del Comitato ristretto che anzi ha già formulato proposte per la sua risoluzione. Prende

atto e apprezza l'impegno del Governo di discutere i problemi dei Corpi di polizia in un termine sufficientemente rapido: rileva tuttavia che vi sono oggi alcune discrasie e non poche dispersioni, come ad esempio quella degli autoparchi che tengono impegnate numerose forze di polizia mentre una unificazione dei servizi potrebbe consentire notevoli economie di personale e di mezzi. Conclude chiedendo che il Governo precisi la data in cui verrà discusso il problema della razionalizzazione dei servizi ed inoltre che venga rafforzato l'impegno di non utilizzare il personale della pubblica sicurezza in compiti non di istituto.

L'articolo 4-decies è quindi posto in votazione e respinto.

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 5 del disegno di legge.

Il deputato Flamigni illustra il seguente emendamento, presentato dai deputati Flamigni e Triva:

Sostituire la tabella con la seguente:

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Marescialli di 1ª classe (a)	3.200			
Marescialli di 2^a classe	3.300			
Marescialli di 3ª classe	3.500			
Brigadieri e vicebrigadieri	10.450			
Appuntati, guardie scelte, guardie ed				
allievi guardie	63.000			
TOTALE	83.450			

⁽a) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe è compreso il ruolo di marescialli di 1ª classe carica speciale stabilito in 200 unità.

Dopo l'intervento del relatore Turnaturi, che sottolinea che il provvedimento consentirà uno « slittamento » dei ruoli che darà vantaggi anche per i brigadieri e vicebrigadieri, e si dichiara contrario all'emendamento proposto, e del Sottosegretario Pucci, che dichiara di concordare con il relatore, la Commissione respinge l'emendamento proposto ed approva la tabella nel testo del disegno di legge.

La Commissione delibera quindi di demandare al relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);

Pezzati ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);

Dal Maso ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908);

D'Alema ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);

(Parere della I e della V Commissione).

(Esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

Dopo un intervento del deputato Turnaturi, che ricorda l'impegno assunto di discutere i progetti di legge in esame contemporaneamente a quello riguardante l'aumento della congrua al clero, il relatore Boldrin riferisce favorevolmente sulle quattro proposte di legge e propone la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Franchi sottolinea l'esigenza di risolvere i problemi più urgenti degli enti locali prima di esaminare le questioni che formano oggetto delle proposte di legge in esame e propone quindi di esaminare contestualmente ad esse tutti gli altri progetti di legge relativi agli enti locali.

Il deputato Triva sottolinea che il gruppo del PCI si rende conto della gravità dei problemi afferenti gli enti locali ed ha presentato numerose proposte di legge a riguardo: peraltro legare l'esame dei progetti di legge relativi alla indennità da corrispondere agli amministratori degli enti locali a quella di tutti gli altri progetti di legge che interessano comunque gli enti stessi equivarrebbe a differire a tempo indeterminato la soluzione del problema dell'indennità suddetta, che è invece sollecitata dagli amministratori locali.

Il deputato Zamberletti rileva la opportunità di esaminare intanto le proposte di legge all'ordine del giorno, pur nella consapevolezza della necessità di affrontare tutti i problemi relativi agli enti locali.

Il deputato Alfano sottolinea la insufficienza della relazione svolta ai fini dell'assun-

zione di una decisione relativa alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Boldrin si richiama al disposto dell'articolo 51 della Costituzione, chiarisce di essere favorevole ai due progetti di legge che modificano la legge n. 208 del 1958 e conclude ribadendo i motivi di carattere economico e sociale che rendono necessario elevare l'indennità in questione.

La Commissione delibera quindi di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per la predisposizione di un testo unificato dei quattro progetti di legge.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto è costituito dai deputati Artali, Boldrin, Bubbico, Bucalossi, Chanoux, De Sabbata, Franchi, Poli, Serrentino, Tripodi Girolamo e Zamberletti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

Seduta pomeridiana.

Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia.

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 17,45. — Presidenza del Presidente Cariglia, indi del Vicepresidente Turnaturi.

La Commissione procede all'audizione del professore Venerando Correnti, direttore, del professore Eugenio Enrile, docente, e del signor Angelo Paparelli, studente, dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, i quali dopo aver illustrato la situazione dell'istituto rispondono a quesiti formulati dai deputati Zolla, Alfano, Iperico e Tripodi Girolamo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,35.

AFFARI ESTERI (III)

(Integrata, a norma dell'articolo 126, terzo comma, del Regolamento della Camera, dai diciotto deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo).

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 17,45. — Presidenza del Presidente Aldo Moro: — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

Esame:

- della relazione sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1972. Documento XIX n. 1;
- della Relazione annuale sulla situazione economica della CEE. Documento XIX n. 1-bis.

Il relatore Galli ricorda che la nostra partecipazione alla vita comunitaria pone complesse questioni soprattutto in quei numerosi settori in cui l'Italia non agisce con la dovuta rapidità. Ciò avviene per esempio per la ratifica dei trattati e per la ricezione all'interno delle norme comunitarie: siamo regolarmente gli ultimi, a causa di procedure farraginose. Per evitare in futuro simili inconvenienti e pregiudizi gravi alla nostra economia, è doveroso un intervento del Parlamento e del Governo perché la partecipazione alla vita comunitaria sia conforme alle esigenze, a cominciare dal piano normativo. Anche per quel che riguarda il Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura, non si può più eludere un discorso approfondito sulle responsabilità politiche, burocratiche e di altro genere che hanno messo l'Italia in grado di non cogliere tutti i vantaggi offerti dal fondo stesso. Leggermente migliore è la situazione per quel che riguarda il Fondo sociale europeo (di recente modificato), che ha per noi una grandissima importanza essendo il nostro paese esportatore di manodopera. È su questi terreni che si verifica la validità reale della logica comunitaria finalizzata, come deve essere, ad una non formale ma sostanziale unità della gente europea; e si giudica anche la nostra capacità e il nostro grado di efficienza nell'usufruire delle possibilità offerte dalle strutture comunitarie senza incorrere in accuse di egoismo. Sarebbe irrazionale condurre battaglie di principio, vincerle e poi mancare di trarne le conseguenze operative e concrete. È legittimo pertanto esprimere la preoccupazione che la nascente politica regionale, così importante, anzi fondamentale per noi, per il Mezzogiorno, sia esposta ad analoghi rischi.

Tra le questioni non soddisfacenti c'è anche quella dell'EURATOM che, come è noto, ha in Italia (Ispra) la sua più importante sede di ricerca. Secondo le ultime decisioni la ricerca nucleare in dimensione comunitaria è finita: è bene dirlo chiaro. Così come è bene chiarire che fino a quando la ricerca era indirizzata a scopi scientifici, è stata condotta in termini e a spese comunitarie, mentre quando i risultati sono diventati suscettibili di applicazione industriale, sono stati per così dire

« rinazionalizzati » e la grande meta dell'atomo europeo a scopi pacifici è scomparsa dal novero degli ideali comunitari. Queste considerazioni non servono solo per recriminare sul passato, ma anche per trarne insegnamento per l'avvenire in quanto il problema potrebbe ripresentarsi allorché l'Europa diverrà carente delle tradizionali fonti di energia. L'unico fatto positivo, per il momento, è l'aver salvaguardato il centro comune di ricerche per studi sull'idrogeno, augurandoci che ad esso non tocchi la stessa sorte toccata all'atomo comunitario.

Dopo aver rilevato che la macchina statale italiana non riesce a far fronte alle esigenze della realtà comunitaria, ritiene che vi sia un reale pericolo di emarginazione dell'Italia dall'area europea, e non tanto per volontà altrui quanto per incapacità nostra che porta sempre più ad autoemarginarci (si è visto chiaro nelle recenti vicende monetarie). Sono problemi questi che investono direttamente non solo la maggioranza ma anche le opposizioni, come avviene per tutti i grandi problemi politici sui quali ognuno deve assolvere con serietà ed efficienza il proprio ruolo. In ogni caso, il doveroso rilievo delle nostre carenze in seno alla CEE non deve farci dimenticare le nostre responsabilità di membri della Comunità e il dovere di non ridurci a postulanti ma di essere elemento di propulsione per l'avvenire così come siamo stati attivi e capaci iniziatori di ambiziosi disegni in passato. Le occasioni non mancano dato che nei prossimi mesi matureranno importanti scadenze come quelle relative alla Conferenza di Helsinki per la cooperazione in Europea e a quella di Vienna per la riduzione reciproca e bilanciata delle forze. Su questi vitali problemi non basta l'auspicio che i paesi della Comunità concordino un atteggiamento comune, ma bisogna operare con continuità per dare a questo auspicio un contenuto concreto. Bisogna inoltre agire, nell'interesse della pace nel mondo, per superare la vecchia logica della balance of power, cioè dell'equilibrio del terrore ovvero del bipolarismo guidato dalle due superpotenze. L'Europa può svolgere un ruolo importante anche se non dispone di efficace deterrente atomico, e così pure l'Italia che non deve confondere la fedeltà alle costanti della nostra politica estera con una specie di rassegnato immobilismo. Dopo aver ricordato che un'altra scadenza nei prossimi mesi è quella legata ai negoziati commerciali su base mondiale e che bisogna evitare una fittizia polemica fra regionalismo e mondialismo, sottolinea l'importanza di ritrovare una spinta ideale per

affrontare i grandi temi, senza cedere troppo at mito del pragmatismo che spesso finisce nel piccolo cabotaggio. Così deve avvenire per lo scottante problema del medio oriente.

Anche per il Parlamento europeo occorre rivalutare la funzione del parlamentare che è diventata meno importante di quella iecnocratica. Gli inglesi hanno dichiarato l'intenzione di rivitalizzare l'assise europea, ma ciò difficilmente potrà accadere se non interverrà un fatto grosso e nuovo che dia un volto diverso al Parlamento dell'Europa. Concludendo, auspica che i problemi posti all'Italia dalla sua partecipazione alla CEE siano risolti non settorialmente ma con una visione globale.

Il deputato Cardia ritiene che la relazione Galli abbia sollevato molti problemi sui quali è opportuno un lasso di tempo per riflettere. Inoltre, dalla stesura dei documenti alt'ordine del giorno ad oggi sono passati quattro mesi densi di avvenimenti sui quali è opportuno che il Governo esprima le sue valutazioni. Chiede pertanto che il prosieguo della discussione avvenga in altro momento e in ogni caso dopo le comunicazioni governative.

Il Sottosegretario Pedini auspica che il dibattito sulle questioni comunitarie sia ampio e profondo e dichiara la disponibilità del Governo per le comunicazioni sollecitate dal precedente oratore.

Il deputato Craxi chiede che il Ministro degli esteri comunichi alla Commissione i risultati del recente viaggio del Presidente del Consiglio negli Stati Uniti e nel Giappone.

Il Presidente ritiene che la prossima settimana la Commissione possa dedicare una seduta al normale lavoro legislativo rinviando, anche a causa di impegni cui devono far fronte vari deputati e il Sottosegretario, alla settimana successiva le comunicazioni del Governo sollecitate dal deputato Cardia. Si potrà poi chiedere al Ministro Medici di voler fornire le informazioni richieste dal deputato Craxi. La Commissione concorda.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 10,20. — Presidenza del Presidente ORONZO REALE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Ferioli.

All'inizio della seduta il Presidente Reale comunica che, in relazione alla questione sollevata al termine della seduta del 28 marzo scorso circa il regime della sostituzione, il Presidente della Camera ha risposto ad una sua lettera, il 9 aprile successivo, dando i seguenti chiarimenti:

« Onorevole Presidente,

sui vari quesiti, tutti relativi al regime delle sostituzioni, che ella mi pone nella sua lettera del 28 marzo u.s., pur riservandomi di esaminare l'opportunità di investire la Giunta del regolamento essendo la questione stata sollevata anche presso altre Commissioni, ritengo di poterle dare subito i chiarimenti richiesti.

È da osservare innanzitutto e in linea generale che le sostituzioni sono consentite al fine di salvaguardare, nel corso dell'attività delle Commissioni, il principio costituzionale che vuole che esse siano composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

In particolare poi mi sembra di poter confermare quanto contenuto in precedenti circolari presidenziali, sia pure riferite al vecchio regolamento.

La richiesta di sostituzione temporanea, per seduta, può essere presentata al Presidente della Commissione anche a seduta già iniziata; un diverso obbligo, oltre a non essere espressamente sancito, porterebbe in pratica a rendere inoperante la facoltà della sostituzione. D'altronde la presenza del sostituto fin dall'inizio della seduta è interesse precipuo dei gruppi.

La sostituzione deve però riguardare l'intero corso della seduta, come chiaramente dispone il quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, al fine di evitare un avvicendamento di deputati, pregiudizievole della serietà dei lavori della Commissione.

Sono quindi inammissibili la sostituzione del titolare nel corso della seduta, quando questi abbia partecipato alla seduta stessa, e a maggior ragione la sostituzione del sostituto.

Fa eccezione a questa regola, quanto meno per la sostituzione del titolare, il caso di prolungamento della seduta antimeridiana in pomeridiana, che è da considerarsi alla stregua di una seconda seduta. È sempre possibile infatti che il titolare, disponibile per la seduta antimeridiana, non lo sia per quella pomeridiana non prevista. Diversamente si finirebbe con rendere inapplicabile, in pratica, la facoltà della sostituzione.

Quanto ai requisiti formali della comunicazione, essa deve essere presentata per iscritto e firmata dal deputato interessato o dalla Presidenza del gruppo di appartenenza.

Con cordiali saluti.

SANDRO PERTINI ».

Disegno di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1713).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso venne approvato l'articolo 1 e fu richiesto il parere della Commissione Bilancio su un articolo aggiuntivo 1-bis presentato dai deputati Patriarca e Carla Capponi Bentivegna. Avverte che la Commissione Bilancio non ha ancora esaminato l'articolo aggiuntivo.

La Commissione passa quindi all'articolo 2 del disegno di legge, che viene approvato senza modifiche, dopo che è stato dichiarato precluso un emendamento di Nardo e Manco tendente a stabilire che l'ufficiale giudiziario di norma possa utilizzare come presentatori, per la levata del protesto, gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Respinto un altro emendamento di Nardo e Manco soppressivo del secondo comma, concernente il numero massimo dei presentatori dei quali possono avvalersi il notaio e l'ufficiale giudiziario, anche l'articolo 3 viene approvato senza modifiche.

Gli articoli 4, 5 e 6 vengono successivamente approvati senza discussione e senza modifiche.

Si passa quindi all'articolo 7, concernente il compenso spettante al pubblico ufficiale per la levata del protesto.

Viene ritirato un emendamento di Nardo e Manco tendente a sopprimere la previsione del compenso per l'aiutante ufficiale giudiziario.

Il relatore Castelli osserva che le modifiche introdotte dalla Commissione Giustizia del Senato al testo originario dell'articolo in discussione creano ingiustificate sperequazioni. Tuttavia in considerazione dell'urgenza del provvedimento e dell'orientamento favorevole del Governo ad un ordine del giorno Lospinoso Severini ed altri, riguardante la rivalutazione della posizione dell'ufficiale giudiziario, ne raccomanda l'approvazione senza modifiche.

I deputati Coccia e Musotto si associano alle considerazioni espresse dal relatore, condivise anche dal sottosegretario Ferioli, che preannuncia l'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno Lospinoso Severini.

La Commissione approva quindi senza modifiche l'articolo 7, nonché gli articoli 8 e 9, e passa all'articolo 10, riguardante la ripartizione tra i pubblici ufficiali, per la levata del protesto, dei titoli consegnati alle aziende di credito.

Il deputato di Nardo illustra un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, in base al quale « la ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito ed i consigli notarili », affermando che tale disposizione appare di dubbia costituzionalità.

Il relatore Castelli osserva che l'ultimo comma dell'articolo 10 va mantenuto, essendo ispirato a chiari intenti moralizzatori. Il sottosegretario Ferioli concorda.

Il deputato Coccia dichiara che voterà contro la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 10, considerata l'effettiva sussistenza e gravità del problema che la disposizione intende affrontare.

Respinto l'emendamento di Nardo, la Commissione approva l'articolo 10 nel testo trasmesso dal Senato. Approva quindi senza modifiche i restanti articoli del disegno di legge.

Il Presidente avverte che l'articolo aggiuntivo 1-bis, già presentato dai deputati Patriarca e Carla Capponi Bentivegna, è stato ritirato. Esso era del seguente tenore:

ART. 1-bis.

Sono esenti dalle spese di protesto le cambiali di importo inferiore a lire trentamila.

I deputati di Nardo e Manco fanno proprio l'articolo aggiuntivo Patriarca. Il deputato di Nardo presenta inoltre, in via subordinata, la seguente formulazione dell'articolo aggiuntivo 1-bis:

« I titoli fino all'importo di lire trentamila si intendono « senza spese », salvo risulti apposta la clausola « con spese » o altra equivalente ».

Il Presidente osserva che, avendo la Commissione Giustizia già deliberato di richiedere il parere della Commissione Bilancio sull'articolo aggiuntivo Patriarca testé fatto proprio dal deputato di Nardo, occorre attendere l'espressione di tale parere prima di concludere l'esame dell'articolo stesso. Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito della discussione.

Disegno di legge:

Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Parere della II e della V Commissione) (899).

(Discussione e approvazione).

Il deputato Castelli riferisce, in sostituzione del relatore Cervone, sul disegno di legge. recante un contributo dello Stato ai comuni sedi di uffici giudiziari istituiti dopo che la legge n. 392 del 1941 aveva addossato agli enti medesimi l'onere relativo alla costruzione ed alla manutenzione degli uffici giudiziari.

Fa presente che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, subordinato ad una modifica di carattere formale all'articolo 3. Conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Intervengono nella discussione sulle linee generali i deputati Coccia e Spagnoli, nonché il Presidente Reale.

Il relatore Castelli ed il sottosegretario Ferioli replicano agli oratori intervenuti nel dibattito, sollecitando il voto positivo della Commissione.

Vengono quindi approvati gli articoli 1 e 2, con le relative tabelle A e B, nonché l'articolo 3, con un emendamento del relatore Castelli, accettato dal sottosegretario Ferioli, che riproduce il testo formulato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 27 febbraio 1973.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDI 3 MAGGIO 1973, ORE 17.30. — Presidenza del Presidente Oronzo Reale. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (Parere della I e della V Commissione) (864).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esaine dell'articolo 2 del disegno di legge, e passa al n. 12:

- « 12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento ».
- Il deputato Gianfilippo Benedetti illustra il seguente emendamento Accreman ed altri:

Sostituirlo con il seguente:

« 12) previsione che la scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento sia fatta tra le circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato ».

A seguito degli interventi del relatore Dell'Andro, del Sottosegretario Pennacchini e del Presidente Reale, il deputato Gianfilippo Benedetti, anche a nome degli altri presentatori, modifica l'emendamento, rendendolo aggiuntivo anziché interamente sostitutivo.

Il relatore Dell'Andro accetta la nuova formulazione, sulla quale il sottosegretario Pennacchini esprime invece il parere contrario del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato ed il n. 12 resta pertanto così formulato:

« 12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni più vicine a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata ».

La Commissione passa quindi al successivo n. 13:

« 13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato ».

Il deputato Coccia illustra il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 13) inserimento generale della parte offesa che intenda costituirsi parte civile in ogni stato del procedimento penale, ai fini dell'esercizio della azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile; facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova».

Precisa che l'emendamento tende a dare un'adeguata collocazione, nel processo penale, alla parte offesa dal reato, conformemente, del resto, ad un indirizzo recentemente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Intervengono i deputati Musotto, Cittadini. Felisetti, Pietro Riccio, ed il Presidente Reale.

Il deputato Coccia, considerate le osservazioni svolte dagli oratori intervenuti nel dibattito, modifica il suo emendamento come segue:

Sostituirlo con il seguente:

« 13) inserimento generale della parte offesa che intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale, ai fini dell'esercizio dell'azione civile ad esso connessa; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile; facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova ».

Il relatore Dell'Andro osserva che l'inserimento della parte civile nel processo penale non deve turbare, flettendolo ad interessi privatistici. lo svolgimento di un rapporto essenzialmente pubblicistico, che vede la pretesa punitiva contrapporsi al diritto di difesa dell'imputato. Non accetta pertanto l'emendamento Coccia.

Il sottosegretario Pennacchini concorda con il relatore, precisando che il n. 32 dell'articolo 2. imponendo la notifica alla persona offesa dal reato dell'avviso di procedimento e della richiesta di archiviazione, soddisfa già l'esigenza posta a base dell'emendamento, che per il resto appare superfluo. Dichiara tuttavia che il Governo è disponibile per un approfondimento della materia.

A seguito degli interventi dei deputati Spagnoli e Coccia, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,10.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 10. — Presidenza del Presidente Preti. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri: per il bilancio e la pro-

grammazione economica, Barbi; e per il coordinamento in materia di attuazione delle Regioni, De Riu.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE.

All'inizio di seduta, il Presidente Preti dà comunicazione di una richiesta, trasmessagli, a nome del gruppo comunista, dal deputato D'Alema, per avviare in Commissione un dibattito sulle recenti vicende della Montedison. Dopo aver rilevato che la questione è stata ripetutamente e sufficientemente dibattuta in Commissione bilancio, ritiene che un ulteriore esame dei problemi riguardanti la Montedison potrebbe essere meglio affrontato sulla base delle conclusioni raggiunte dal Comitato per l'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prosnettive dell'industria chimica in Italia.

Il deputato Raucci, dopo aver rilevato la mancanza di un univoco atteggiamento della maggioranza sulla questione Montedison, dichiara che la sua parte si riserva di esaminare il problema per valutare l'opportunità di presentare un'apposita risoluzione in Commissione ovvero di affrontare un nuovo dibattito nel contesto della situazione generale dell'industria chimica e sulla base dei risultati raggiunti dal Comitato per l'indagine conoscitiva.

A sua volta, il deputato Di Vagno, dopo aver rilevato che la questione Montedison costituisce un problema autonomo, che potrebbe anche prescindere dalle risultanze dell'indagine, ricorda che queste ultime non potranno essere definite prima di un congruo periodo di tempo; sicché viene da chiedersi se non convenga affrontare subito un dibattito sulle ultime vicende della Montedison.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania (Parere della I, della II, della VI, della VIII, della IX, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione) (1892).

(Seguito dell'esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

Il Presidente Preti comunica che il deputato Giorgio La Malfa – preso atto della intenzione di alcuni colleghi di maggioranza di introdurre consistenti modifiche qualitative e quantitative al disegno di legge e tenuto conto che il dibattito su tale provvedimento potreb-

be condurre a conclusioni in qualche misura contrastanti con gli impegni assunti dal gruppo repubblicano – gli ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di relatore sulla iniziativa legislativa governativa.

Invita, pertanto, il deputato Carenini ad assumere l'incarico di relatore sul provvedimento.

Il Sottosegretario Fabbri dichiara, quindi, che il Governo nell'esaminare i ponderosi fascicoli di emendamenti, alcuni dei quali presentati soltanto nella seduta odierna, pur rendendosi conto delle esigenze poste con gli emendamenti medesimi, non può non richiamare alla necessità di operare una responsabile valutazione della compatibilità delle onerose proposte di modifica con le disponibilità finanziarie dello Stato. Esorta, altresì, ad evitare di inserire in un provvedimento che deve tendere alla riparazione e alla ricostruzione dei comuni terremotati (cioè al ripristino della situazione preesistente) misure dirette a favorire la rinascita delle zone colpite dal sisma, attraverso iniziative che vanno ben al di là della considerazione dei danni subiti in conseguenza del terremoto.

Il deputato Raucci contesta la tesi del Sottosegretario Fabbri secondo cui l'intervento dello Stato a seguito di calamità naturali dovrebbe limitarsi al ripristino della situazione preesistente ed afferma invece che le provvidenze debbono essere congegnate e realizzate in modo tale da consentire di creare condizioni e situazioni nuove per la rinascita delle zone disastrate. Ritiene che il Governo dovrebbe anzitutto dichiarare se è disposto o meno ad aprire un dialogo sulla possibilità di introdurre modifiche migliorative su quattro punti qualificanti del provvedimento: interventi a favore delle comunità montane e delle abitazioni rurali, rinascita dei centri storici, stanziamenti per la costruzione di abitazioni da parte degli istituti autonomi per le case popolari, interventi in favore di edifici pubblici e di beni culturali; ove il Governo assicurasse la propria disponibilità a rivedere la misura degli stanziamenti al riguardo proposti, l'esame degli emendamenti presentati potrebbe essere affidato ad un apposito Comitato ristretto.

Dopo brevi interventi del deputato Strazzi (il quale precisa che gli emendamenti del gruppo socialista sono stati elaborati in collaborazione con gli organi rappresentativi degli enti-territoriali interessati) e del deputato Bartolini (il quale segnala la necessità di includere anche il comune di Pietralunga tra quelli che beneficiano delle provvidenze og-

getto del decreto-legge), prende la parola il deputato Cattanei, il quale ritiene che si può accedere alla tesi delle provvidenze tese anche alla rinascita delle zone colpite dal terremoto a patto di rispettare alcune limitazioni di carattere generale e senza pertanto debordare dal quadro della programmazione globale. Dopo aver sostenuto che le proposte di modifica, ancorché suggerite dalle amministrazioni locali, debbono essere attentamente vagliate dalla Commissione, dichiara che il gruppo democristiano conviene sulla opportunità di rimettere l'esame degli emendamenti ad un apposito Comitato ristretto, purché a quest'ultimo sia concesso un congruo, anche se limitato, periodo di tempo per valutarli con un sufficiente e necessario approfondimento.

Su proposta del Presidente Preti la Commissione, impegnandosi a concludere entro domani l'esame referente del disegno di legge, delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto al quale affida il compito di esaminare gli emendamenti presentati per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli del disegno di legge medesimo. Delibera, altresì, di richiedere fin d'ora alla Presidenza della Camera che il relatore, onorevole Carenini, sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente Preti chiama a far parte del Comitato ristretto, che egli stesso si riserva di presiedere, oltre al relatore Carenini, i deputati Altissimo, Anderlini, Bartolini, De Laurentiis, Di Vagno, Giorgio La Malfa, Menicacci, Orsini e Scotti.

Disegno di legge:

Concessione al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) di un contributo annuo a carico dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1849).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del deputato Orsini (che sostituisce momentaneamente il relatore Corà), la Commissione delibera con l'accordo del Governo di richiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge, già ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Il Presidente Preti si riserva di inoltrare tale richiesta dopo aver acquisito anche il consenso dei rappresentanti dei gruppi parlamentari assenti alla odierna riunione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 10,15. — Presidenza del Presidente Malfatti. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini; per le finanze, Alpino.

Disegno di legge:

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore professor Antonio Segni (Approvato dalla VI Commissione del Santo) (Parere della V Commissione) (1786).

(Discussione e approvazione).

Su proposta del Presidente Malfatti la Commissione approva senza discussione gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento che risulta approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio (1499).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Malfatti, in sostituzione del relatore Vincènzi, illustra il disegno di legge che adegua il numero dei rappresentanti alle grida cosicché possano essere coperti tutti i recinti di Borsa.

Il provvedimento, che consta di articolo unico, è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Senatori Zugno ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla mensa vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato San Giuseppe (Approvata dalla VI Commissione del Senato) (Parere della VIII Commissione) (1267).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Malfatti, in sostituzione del relatore Vincenzi. illustra favorevolmente la proposta di legge: la cessione concerne un chiostro in precarie condizioni che l'acquirente si impegna a restaurare.

Il deputato Terraroli riconosce che la cessione del bene (per il quale gli enti locali hanno dichiarato di non avere interesse) potrà consentirne il ripristino e l'utilizzazione: deve tuttavia rilevare che l'incuria e la disorgani-

cità nell'amministrazione del demanio non possono che suscitare l'opposizione della sua parte che vede compromessa la funzione pubblica del demanio stesso. I comunisti voteranno pertanto contro la proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, sottolinea che la cessione del bene integra un compendio già posseduto dalla Mensa vescovile e ne renderà possibile la salvaguardia e la manutenzione.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli della proposta di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso che risulta approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Proposta di legge:

Senatore Spagnolli ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 19 dicembre 1966, n. 1277 (Approvata dalla VI Commissione del Senato) (Parere della II Commissione) (1716).

(Discussione e approvazione),

Il relatore Rende, illustrando favorevolmente la proposta di legge, fornisce alla Commissione ampi ragguagli sulla attività dell'Istituto. Il provvedimento consente di elevare, fino ad un importo pari a venti volte il patrimonio, la facoltà di emissioni di obbligazioni. Sottolineata l'urgenza del provvedimento, a fronte delle richieste di mutuo inevase, il relatore ritiene opportuno venga approvata al più presto la proposta n. 1716. Ricorda che, a modifica dell'articolo 3 della legge base, la proposta n. 1936 che consente alle regioni di prestare garanzie sussidiarie a favore dei comuni, non comporta problemi tecnici di abbinamento con il provvedimento n. 1716 in discussione. Il relatore è favorevole alla predetta proposta n. 1936, per la quale si riserva sia di richiedere la sede legislativa, sia di presentare una proposta di modifica intesa a sottolineare la natura fidejussoria delle garanzie sussidiarie, ma insiste per una rapida approvazione del provvedimento trasmesso dal Senato.

Dopo interventi dei deputati Santagati (favorevole alla proposta di legge), Macchiavelli (che propende per la discussione congiunta delle proposte 1716 e 1936) e Vespignani (che si associa alle considerazioni del relatore), la Commissione vota direttamente a scrutinio segreto la proposta di legge n. 1716 che consta di articolo unico e che risulta approvata nel testo trasmesso dal Senato.

Proposta di legge:

Micheli Pietro e Tantalo: Norme interpretative della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, concernente la legge tributaria sulle successioni (Parere della IV Commissione) (149).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente Malfatti avverte preliminarmente che, abrogate a far data dal 1º gennaio 1973 la legge sulle successioni del 1923 e le successive modifiche e integrazioni, e risultando pertanto anomala ogni interpretazione autentica di normazioni abrogate, il proponente ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico che, mantenendo la sostanza del provvedimento, lo riformula in termini di norme transitorie. Il nuovo testo dell'articolo unico è del seguente tenore.

« Nelle successioni apertesi prima del 28 gennaio 1970 e per le quali alla data predetta fosse già stato definito il debito di imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto da parte della amministrazione finanziaria, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni e qualsiasi caso, anche se già deciso in via amministrativa o giudiziaria a sfavore dei contribuenti con provvedimento divenuto definitivo.

Le somme già pagate prima del 28 gennaio 1970 non sono comunque rimborsabili ».

Conseguentemente il titolo della proposta risulta del seguente tenore:

« Norme transitorie in materia di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori ».

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, dichiara che, per le stesse ragioni formali che hanno indotto il proponente a riformulare il testo della proposta, il Governo ritira gli emendamenti aggiuntivi già presentati (e pubblicati sul bollettino del 29 novembre 1972) e presenta i seguenti sub emendamenti all'emendamento del proponente:

« Al primo comma sopprimere le parole: alla data predetta ».

«Dopo il secondo comma inserire il seviente:

I debiti derivati da effetti cambiari, sono detraibili dall'attivo ereditario anche se annotati per riassunto nelle scritture contabili del debitore o del creditore ».

In assenza del relatore Castellucci la discussione è quindi rinviata ad altra seduta.

Proposta di legge:

Senatori Pellegrino ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della VIII Commissione) (1242).

(Discussione e rinvio).

Il presidente Malfatti, riferendo sulla proposta di legge, ricorda le perplessità sorte in Commissione in ordine alla proposta stessa. Ritiene opportuno che le parti si pronuncino onde esplorare se esistono possibilità di scongiurare la reiezione della proposta o la sua rimessione all'Assemblea tramite la valutazione di emendamenti che consentano un diverso uso delle somme disponibili.

Il deputato Vespignani ricapitola i precedenti che, in via normativa, risalgono ad una legge del 1960 e ricorda che l'aspetto monumentale del progetto non è preponderante rispetto a quello funzionale degli edifici da destinarsi a museo e ad attività culturali.

Il deputato Visentini manifesta avviso contrario alla proposta di legge. Riterrebbe opportuna una legge quadro che vietasse tassativamente per almeno un cinquantennio l'erezione di monumenti. È altresì contrario alla ipotesi subordinata preannunciata nell'emendamento Macchiavelli che contempla la sostituzione del monumento con un edificio da destinarsi ad istituto storico. Anche i centri studi vanno coordinati ed è inutile istituirli se poi le attività di studio languiscono: ricorda in proposito il recente e penoso caso di un istituto culturale veneziano.

Il deputato Santagati osserva che i 90 milioni previsti nel 1960 risultarono già superati, in deroga alla norma, dal progetto che prevedeva una spesa di 300 milioni. Anche i 500 attuali rischiano di essere superati da possibili perizie supplettive.

Il deputato Macchiavelli dichiara di essere aperto ad iniziative intese ad integrare l'emendamento preannunciato; aveva inizialmente pensato all'utilizzo dei fondi per una scuola o un ospedale, ma ciò sarebbe forse suonato come tentativo di affossare l'iniziativa: ha ripiegato perciò sulla proposta (li istituzione di un centro di studi storici.

Il deputato Borghi ribadisce una serie di perplessità ricordando che le memorie storiche meglio si affidano alle riflessioni critiche che ai monumenti e che il modo migliore di ricordare lo sbarco dei Mille consiste nel potenziamento delle strutture scolastiche. Al di là dei motivi d'onere, pur ingenti e che rischiano di aumentare per perizie suppletive, chiede si rinviino le decisioni. In caso diverso voterà contro la proposta di legge.

Il deputato Sinesio si duole che la sua rinuncia a riferire sulla proposta (e rimane contrario all'erezione di monumenti di fronte ad enormi e diversi bisogni della popolazione) sia stata strumentalizzata e che ad essa siano stati attribuiti significati che non aveva. La questione rischia di assumere risvolti di contrapposizione fra nord e sud, proprio quando a Torino si sprecano 9 miliardi per ricostruire un teatro e quando il bilancio dello Stato rigurgita di contributi a pioggia per enti culturali di tutti i tipi. Valuta positivamente l'emendamento Macchiavelli e chiede si soprassieda al voto definitivo. Si augura una soluzione equa.

Il deputato Cascio sottolinea che l'esigenza di ricordare tangibilmente le imprese garibaldine, mortificata dallo Stato unitario, è sorta solo in epoca repubblicana. Ricorda che con 500 milioni non si costruiscono né scuole né ospedali; ipotesi subordinate, quale quella avanzata dal deputato Macchiavelli, non incontrerebbero il favore della città di Marsala. È pertanto favorevole al testo della proposta di legge.

Il deputato Serrentino ritiene necessaria una visione più realistica del problema per una migliore utilizzazione dei fondi per una opera di carattere sociale.

Il deputato Ciampaglia si dichiara preoccupato del significato sproporzionato che fatalmente assumerebbe una eventuale rejezione del provvedimento. Si dichiara disponibile per una soluzione concordata.

Il Presidente Malfatti, ribadita la necessità di evitare strascichi polemici ed irrigidimenti ritiene opportuno un rinvio onde esperire la possibilità di una soluzione soddisfascente per le parti. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 12,30. — Presidenza del Presidente MALFATTI. — Intervengono i Soltosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini; per le finanze, Alpino.

Disegno di legge:

Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali (1539).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Pandolfi, che illustra favorevolmente il provvedimento, la Commissione delibera all'unanimità, presenti i rappresentanti di tutti i gruppi, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Disegno di legge:

Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici (*Parere della* IX Commissione) (1500).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Borghi illustra ampiamente e favorevolmente il disegno di legge e preannuncia il seguente emendamento:

« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende di cui al comma precedente con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri casi è in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.

Restano comunque salve le vigenti disposizioni più favorevoli, in materia di anticipazioni, per le imprese appaltatrici o fornitrici ».

Il deputato Buzzoni dichiara di apprezzare l'emendamento suggerito dal relatore e invita i Commissari a riflettere se sia il caso di formalizzare anche il divieto alla revisione dei prezzi, revisione per la quale non esisterebbe oggettivamente motivazione.

Su proposta del relatore Borghi la Commissione delibera quindi all'unanimità, presenti i rappresentanti di tutti i gruppi, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Proposta di legge:

Cattanei ed altri: Estensione alle imprese assicuratrici della facoltà di prestare cauzione con polizza cauzionale nelle obbligazioni contrattuali con lo Stato (Parere della XII Commissione) (609).

(Rinvio)

Il relatore Borghi chiede il rinvio della discussione onde acquisire una serie di elementi atti a valutare il provvedimento che appare di vasta portata.

L'esame della proposta è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Lo Bello ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'istituto per il credito sportivo (*Parere della II Commissione*) (1936).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Rende la Commissione delibera all'unanimità, presenti i rappresentanti di tutti i gruppi, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDI 3 MAGGIO 1973, ORE 9,45. — Presidenza del Presidente Gui, indi del Vicepresidente Biasini. — Intervengono il Ministro dela pubblica istruzione, Scalfaro, ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Cocco Maria.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente Gui fa presente che la Commissione ha di fronte a sé un periodo di lavoro molto nutrito data la concomitanza di diversi impegni, tra i quali in prima linea il proseguimento dell'indagine conoscitiva sulla situazione delle università milanesi, della discussione del disegno di legge sulla riforma della scuola secondaria superiore e della discussione del disegno di legge sullo stato giuridico che è tornato dal Senato. Ritiene pertanto inevitabile programmare un ritmo di lavoro serrato che non potrà escludere l'eventuale contemporaneità di sedute da parte del comitato di indagine e della Commissione; propone altresì che domani mattina si tenga una seduta per concludere l'iter dei provvedimenti assegnati in sede legislativa.

Il Ministro della pubblica istruzione Scalfaro richiama l'attenzione della Commissione sulla urgenza del disegno di legge sullo stato giuridico. Il deputato Raicich, auspicando una estrema sollecitudine nella assegnazione e nell'inizio della discussione del disegno di legge sullo stato giuridico, ritiene che contemporaneamente ad esso, o meglio preliminarmente, andrebbe discussa la proposta di legge del suo gruppo, non ancora assegnata alla Commissione, sul trattamento economico degli insegnanti. Ritiene che tutte le questioni diverse dallo stato giuridico, dalla riforma della scuola secondaria superiore al proseguimento della indagine conoscitiva sulla situazione delle università milanesi, debbano essere rinviate al mese di giugno e che nella seduta di domani si prosegua l'esame del disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore. Il deputato Spitella ribadisce anch'egli la priorità per i disegni di legge sullo stato giuridico e sulla riforma della scuola secondaria superiore, salva la possibilità di intercalare qualche seduta per provvedimenti meno ampi ma egualmente essenziali al fine di un regolare inizio del prossimo anno scolastico. Il deputato Biasini, dichiarandosi d'accordo con le considerazioni avanzate dal deputato Spitella, ritiene opportuno che la discussione sulla scuola secondaria superiore prosegua nella prossima settimana al fine di poter dedicare la seduta di domani mattina al completamento della discussione dei provvedimenti già assegnati in sede legislativa.

Il Presidente Gui ritiene che possa rimanere stabilito il seguente programma: per domani mattina una seduta in sede legislativa; per mercoledì mattina e pomeriggio il seguito della discussione sulla scuola secondaria superiore che proseguirà anche nella seduta di giovedì pomeriggio; per giovedì mattina si avrà la relazione sul disegno di legge sullo stato giuridico. Contestualmente all'esame di quest'ultimo provvedimento, verranno esaminate tutte quelle materie che riguardino, sia pure sotto angoli visuali particolari, la stessa o analoga materia.

Disegno e proposta di legge:

Norme per la riforma della scuola secondaria superiore (1975);

Raicich ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (260).

(Esame e rinvio).

Il relatore Meucci, dopo avere ribadito l'importanza del tema oggetto dei due provvedimenti all'ordine del giorno, ricorda che solo l'anticipato scioglimento delle Camere impedì al Governo di presentare il disegno di legge di riforma nella scorsa legislatura. Inizia quindi l'illustrazione del disegno di legge n. 1975 che, pur potendo essere migliorato in sede parlamentare, rappresenta il frutto di un processo formativo estremamente aperto del quale dà conto. Afferma che la necessità di unificazione del modello della scuola secondaria superiore, l'uniformità di una formazione culturale di base, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo della personalità umana sono, tra le altre, le esigenze manifestatesi nell'ultimo decennio e che l'odierno provvedimento tende a soddisfare, realizzando altresì in concreto le indicazioni al riguardo contenute nella nostra Costituzione. Il disegno di legge tende al duplice scopo di definire le linee e le finalità della nuova scuola secondaria superiore senza però disciplinare in modo assorbente tutti i particolari; ciò dipende dalla necessità di operare una delegificazione del settore che, pur ponendo precisi limiti all'azione amministrativa del Governo, renderà più agili ed efficienti gli interventi necessari al funzionamento della nuova scuola. Illustra quindi le finalità che quest'ultima dovrà perseguire sotto il profilo dello sviluppo integrale della personalità umana, dell'eguaglianza e della democrazia, al di fuori di schemi e modelli prefissati e costringenti e con lo sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino. Dopo essersi soffermato sugli organi della nuova scuola, esamina le caratteristiche del biennio comune e del successivo triennio: l'uno si muove su basi unitarie ed orientative: il secondo si articola in diversi indirizzi (linguistico-storico-filosofico, scientifico-economico-giuridico, scientifico-politecnico) e campi opzionali che non tendono però in alcun modo a precostituire sbarramenti. Esamina quindi i temi dell'istruzione artistica, del diritto allo studio, della formazione professionale e si sofferma particolarmente sul metodo della sperimentazione, opportunamente collegata ad una attività di ricerca, che il disegno di legge recepisce all'articolo 8. Illustra il nuovo esame di maturità sotto il profilo delle condizioni di ammissione, delle prove e delle commissioni giudicatrici ed il titolo IV del disegno di legge che contiene disposizioni relative alla gradualità di applicazione della riforma e alla copertura finanziaria. Conclude per questa parte auspicando l'introduzione nel disegno di legge dell'istituto del distretto scolastico, a suo giudizio indispensabile per una scuola più aperta e funzionale. Passando all'illustrazione della proposta di legge n. 260, controbatte le affermazioni critiche contenute nella relazione che l'accompagna relativamente alla politica scolastica degli ultimi 15 anni; si dichiara contrario a scelte opzionali che, più che tendere alla formazione della personalità umana, sono di tipo operativo; rileva una inversione di tendenza della politica scolastica del partito comunista rispetto al passato che emerge dall'esame del titolo I e che probabilmente oltrepassa, nelle sue effettive conseguenze, le stesse intenzioni dei proponenti. Dopo aver posto in luce i punti di contatto e le notevoli differenze tra i due provvedimenti, conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge governativo pur con i miglioramenti che egli stesso ha in parte anticipato e che il dibattito parlamentare potrà maggiormente evidenziare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

Giovedì 3 maggio 1973, ore 17,45. — Presidenza del Presidente Gui.

Proseguendo nelle audizioni, il Comitato ascolta il Professore Giunio Bruni Roccia, Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università statale di Milano, il quale illustra nella relazione introduttiva la situazione anomala in cui versa la Facoltà, tutt'ora carente, a tre anni dalla propria nascita, di strutture autonome sia edilizie che logistiche; carenze queste che costituiscono, a suo avviso, le cause principali, anche se non uniche, dei fenomeni di contestazione studentesca.

Dopo aver sottolineato i peculiari rapporti esistenti tra la Facoltà di giurisprudenza e quella di scienze politiche e proposto, come finalità primaria di una riforma, la completa autonomia di studi e di sbocchi professionali di quest'ultima, risponde ai numerosi quesiti postigli dal Presidente Gui e dai deputati Canepa, Rognoni. Berté e Lindner.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 10. — Presidenza del Vicepresidente PICCINELLI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le poste e le telecomunicazioni, Canestrari; per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia e per la marina mercantile, Simonacci.

Disegno di legge:

Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (Parere della I e della V Commissione) (763).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Russo Ferdinando riferisce favorevolmente sul provvedimento la cui necessità è giustificata sia dalle carenze organiche, sia dall'elevato ritmo di lavoro che si manifesta in taluni particolari periodi dell'anno.

Il deputato Baldassari sottolinea la perdurante insufficienza degli organici del settore postelegrafonico a cui si fa fronte con il ricorso ai compensi per lavoro straordinario che ormai ammontano al 15 per cento delle retribuzioni globali del personale. Tale sistema di « pagamento fuori busta » evidenzia un criterio gestionale di sfruttamento del personale che ha provocato, tra l'altro, un elevato assenteismo, nonché il sorgere di malattie professionali e di un pericoloso clima di lensione e di insodisfazione. È necessario, pertanto, intraprendere la strada dell'ampliamento delle strutture organiche e della loro integrale copertura abbandonando definitivamente la linea fallimentare finora perseguita dall'amministrazione postale. Conclude preannunciando la astensione del gruppo comu-

Il Sottosegretario Canestrari si sofferma sulle attuali agitazioni del personale postelegrafonico e, in particolare, sulla vertenza concernente la decorrenza dell'assegno perequativo e su taluni ingiustificati scioperi in corso senza l'avallo delle organizzazioni sindacali. Si dichiara, quindi, favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il deputato Fioriello rileva che le attuali agitazioni sono la conseguenza di una ventennale gestione corporativa portata avanti dall'amministrazione postale. È necessario, invece, collegare il momento salariale con il momento della riforma di tutto il settore sulla quale, per altro, il Governo non ha ancora chiarito la propria posizione. Il gruppo comunista condanna sia le manifestazioni di sindacalismo autonomo, sia la inazione del Governo che è la principale causa dell'attuale clima di esasperazione esistente nel settore.

La Commissione, quindi, passa alla discussione degli articoli che sono approvati con alcuni emendamenti del Governo intesi ad aumentare i limiti di spesa nonché ad assumere impegni di spesa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sui quali la Commissione bilancio aveva già espresso parere favorevole.

Al termine della seduta il provvedimento è volato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Proposta di legge:

Boldrin ed altri: Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 (Parere della II e della XIII Commissione) (914).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Marocco riferisce favorevolmente sul provvedimento soffermandosi, in particolare, sulle più ampie competenze assegnate al provveditorato al porto di Venezia e sulle conseguenti modifiche alla sua struttura ordinativa.

Il deputato Ballarin si dichiara favorevole alla proposta di legge che risolve in parte i problemi del porto di Venezia pur sottolineando la necessità di una legge-quadro sulle gestioni portuali per la quale il gruppo comunista ha presentato un proprio provvedimento del quale auspica un sollecito esame.

La Commissione passa, quindi, alla discussione degli articoli che vengono approvati senza modificazioni ad eccezione dell'articolo 2 che è approvato con un emendamento Belci inteso a fissare un termine per l'emanazione del regolamento del personale e dell'articolo 5 che è approvato con un emendamento Marocco inteso a non precisare il numero delle orga-

nizzazioni sindacali i cui rappresentanti fauno parte del consiglio di amministrazione.

At termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Parere della XIII Commissione) (1532).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Poli riferisce favorevolmente sul provvedimento soffermandosi, in particolare, su taluni aspetti dell'articolato, quali l'assegno previdenziale, l'indennità di buonuscita, i soggiorni vacanze, la concessione di mutui.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 11,10. — Presidenza del Vicepresidente PICCINELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia.

Disegni e proposta di legge:

Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (Parere della I, della IV, della V e della XII Commissione) (1165);

Maggioni: Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (Parere della I, della IV e della XII Commissione) (730);

Disciplina degli autotrasporti di cose (Parere della I, della II, della IV, dela V e della XII Commissione) (1166);

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (Parere della IV e della XII Commissione) (1167).

(Seguito dell'esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il relatore Belci comunica il parere contrario espresso dalla Commissione Affari Costituzionali e propone, pertanto, la costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame dei provvedimenti.

La Commissione delibera, quindi, la nomina di un Comitato ristretto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Al termine della seduta il deputato Ferdinando Russo chiede che siano posti al più

presto all'ordine del giorno i provvedimenti nn. 341, 1313, 1314 e 1416 concernenti il personale delle poste.

Il deputato Baghino ricorda l'unanime volontà manifestata dalla Commissione a favore dei predetti provvedimenti e chiede che intervenga un preciso impegno con il Governo affinché la loro discussione sia svincolata dai preannunciati provvedimenti concernenti la ristrutturazione e la riforma del personale.

Il deputato Guglielmino osserva che il gruppo comunista preciserà la propria posizione allorquando i provvedimenti verranno all'esame della Commissione.

Il Presidente Piccinelli ricorda che la Commissione ha chiesto nella seduta del 5 aprile l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti menzionati dall'onorevole Ferdinando Russo e che, pertanto, si è in attesa della espressione dei pareri vincolanti da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

LAVORO (XIII)

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973, ORE 9,45. — Presidenza del Presidente ZANIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il sottosegretario Del Nero, rispondendo alle interrogazioni Colucci n. 5-00282, Bianchi Fortunato ed altri n. 5-00373 e Chiovini Cecilia ed altri n. 5-00402, sull'ENAOLI, ricorda che il consiglio di amministrazione dell'ente – nel quale sono largamente rappresentati i lavoratori e i datori di lavoro – ha deliberato all'unanimità nuove norme sull'assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie, intendendo così adeguare alle nuove esigenze una normativa che aveva generato numerose critiche, specie per il sistema di assistenza convittuale e per la discrezionalità degli interventi economici.

Quanto all'assistenza convittuale, nel superamento dello schema dei collegi tradizionali, si è inteso realizzare gli interventi in comunità di piccole dimensioni o in gruppi-famiglia. L'assistenza convittuale, pur così adeguata alle nuove esigenze, deve essere possibilmente circoscritta ai casi in cui non è pos-

sibile assistere i minori con altri servizi capaci di evitare il loro allontanamento dall'ambiente familiare, quali sono i servizi semi-convittuali, l'assistenza economica, i servizi di informazione, consulenza e sostegno. Qualora questi servizi non si dimostrassero sufficienti, il criterio seguito è quello del ricorso, finché è possibile, a servizi alternativi a quelli convittuali: affidamenti ad altre famiglie, anche solo diurni, pensionati a carattere familiare e simili. Nei primi quattro mesi di applicazione dei nuovi orientamenti, si registra la diminuzione di circa 3.300 unità del numero dei minori affidati alle comunità educativo-assistenziali in larga parte rientrati in famiglia, con un decremento complessivo di tale forma di assistenza, nel 1972, di circa il 14 per cento rispetto al 1971.

Circa l'assistenza economica, il consiglio di amministrazione ha deliberato, con effetto dal 1º gennaio 1973, un sistema di intervento economico che consente di integrare in modo automatico il reddito del nucleo orfanile. fino al livello di un parametro unico nazionale predeterminato. La normativa introduce il principio dell'automatismo nella individuazione del reddito e nell'erogazione dell'assistenza economica, che sodisfa, tra l'altro, la istanza di superamento della discrezionalità dell'operatore sociale, ribadita da tempo dalle organizzazioni sindacali. L'intervento si sostanzia nell'erogazione di una somma pari alla differenza tra il parametro nazionale, determinato in lire 940.000 (minimo salariale annuo dei lavoratori dell'industria), analogamente alla vigente legislazione infortunistica, ed il reddito del nucleo orfanile ristretto al genitore superstite, ove esista, ed agli orfani aventi diritto all'assistenza. Si consente così di intervenire nei confronti dei singoli minori con modalità ed in misura raccordate alle possibilità economiche dei singoli nuclei, garantendo a tutte le famiglie, a parità di reddito, parità di contributi assistenziali; e di eliminare, quindi, le differenziazioni zonali, anche in aderenza al principio dell'unificazione dei livelli retributivi. Il consiglio di amministrazione deve anzitutto riservare gli stanziamenti sufficienti a sodisfare l'esigenza di assistere i minori in stato di abbandono e poi può destinare le residue disponibilità all'assistenza degli altri minori. Entro questi limiti, il consiglio di amministrazione, destinando le sopravvenienze attive del bilancio degli anni precedenti all'assistenza economica in famiglia, ha potuto disporre, per il 1972, di uno stanziamento complessivo di lire 23.275.180.911, superiore di oltre sette mi-

liardi rispetto alla spesa dell'anno precedente, con un incremento percentuale del 46,47 per cento. Con tale stanziamento è stato possibile dare assistenza a circa 130.000 orfani appartenenti a 74.260 nuclei orfanili, con fasce di intervento che, in base alle vecchie norme in vigore prima della riforma in esame, per il 66 per cento di detti nuclei erano al di sotto di 300.000 lire annue. Per il 1973, essendo il bilancio alimentato soltanto dalle entrale ordinarie, è stato possibile stanziare per l'assistenza economica in famiglia soltanto lire 21.690.000.000. Con tale stanziamento e per effetto delle nuove norme, si può prevedere di prendere in considerazione, ai fini dei contributi economici per i bisogni di base, circa 82.000 nuclei pari a quelli del 1972 aumentati del 10 per cento, con fasce di intervento che, attenuando il fortissimo divario prima esistente tra i pochi casi di punte massime di fronte alla stragrande maggioranza di fasce piccole di intervento sopra citate, si attestino invece nella gran parte dei casi su misure oscillanti tra le lire 200.000 e le lire 500.000 circa annue, mentre per tutti i casi di grande bisogno - quali sono ad esempio gli orfani di entrambi i genitori e i minori abbandonati - l'intervento sarà non inferiore alle 940.000 lire annue, detratta l'eventuale pensione.

Le nuove norme, se da un lato rendono l'intervento più uniforme e congruo in relazione ai bisogni dei nuclei orfanili, dall'altro comportano la diminuzione o la soppressione dell'intervento stesso nei casi di famiglie fornite di reddito la cui consistenza è più vicina al livello massimo del parametro o lo supera: ciò si può verificare nelle zone più progredite o che presentano maggiori possibilità di lavoro. Con riguardo a tali esclusioni dall'assistenza economica, oggetto delle doglianze contenute nelle interrogazioni dell'onorevole Colucci e della onorevole Cecilia Chiovini, esse sono conseguenti alla introduzione delle nuove norme: una volta riconosciuto che il nuovo sistema è più equo rispetto al precedente, l'eventuale recupero di tali esclusioni potrebbe essere reso possibile soltanto dall'aumento della misura del parametro nazionale attuale. L'eventuale elevazione dell'attuale misura sarebbe possibile solo con l'aumento del gettito delle entrate dell'ENAO-LI, che, qualora non si verifichi per effetto della levitazione della massa salariale soggetta a contribuzione previdenziale, sarebbe realizzabile soltanto attraverso un aumento dell'attuale aliquota contributiva dello 0,15 per

cento della retribuzione imponibile ai fini dei contributi previdenziali.

Per quanto concerne l'assistenza non economica, il consiglio di amministrazione ha deliberato l'istituzione di servizi di informazione, consulenza e promozione a favore degli orfani e delle loro famiglie, finalizzati alla risoluzione dei problemi delle famiglie nel loro ambiente e rivolti prioritariamente a quei nuclei familiari disgregati per i quali la magistratura richiede l'intervento dell'ente o, comunque, ai minori in stato di abbandono permanente o temporaneo.

Per quanto attiene ai sussidi economici già impegnati dall'ente all'inizio del 1972 e successivamente decurtati, cui si riferisce l'interrogazione Colucci, fa presente che i piani di assistenza economica stabiliti all'inizio di tale anno sono stati ridimensionati soltanto per poche sedi provinciali. La normativa precedente, infatti, prevedeva molteplici indici massimi di intervento economico, diversi da zona a zona. Pertanto si sono dovuti ridimensionare i piani di assistenza economica in quelle sedi che, all'inizio del 1972, li avevano stabiliti applicando un parametro di intervento la cui misura, pur rientrando nell'ambito dei massimali, allora consentiti, non era però adeguatamente rapportata alla disponibilità dei fondi assegnati, per cui non si poteva intervenire con lo stesso parametro a favore di tutti i nuclei assistibili, compresi quelli ancora in attesa di un primo intervento. Va sottolineato che, nel 1972, anche attraverso l'utilizzazione di tutte le sopravvenienze attive di bilancio degli anni precedenti, è stato possibile estendere l'assistenza in famiglia a 23.818 minori in più rispetto a quelli assistiti nel 1971. Tutto ciò senza che fosse necessaria una riduzione dell'intervento medio pro capite che anzi è stato elevato passando da 122.295 lire del 1971 a 151.755 lire nel 1972, con un incremento del 24,08 per cento. Per quanto riguarda il sistema di assistenza economica proposto dall'onorevole Colucci, consistente nell'attribuire una quota fissa uguale per ciascun orfano, indipendentemente dal reddito familiare, esso, non solo non sarebbe perequativo ma violerebbe l'articolo 3 della legge istitutiva, in base al quale l'ente non può non tener conto delle differenti situazioni economiche e dello stato di bisogno.

In ordine alle altre particolari questioni sollevate dall'interrogazione dell'onorevole Cecilia Chiovini ed altri, precisa che si tratta non di blocco dell'accettazione dei certificati e dell'erogazione del sussidio promesso per il 1973, ma di sospensione cautelativa disposta

all'unanimità, della applicazione della norma relativa al non abbattimento della quota di lire 570.000 a favore di nuclei il cui genitore superstite sia in possesso di certificazione di totale inabilità fisica o psichica di durata superiore a quattro mesi. Ciò in quanto in certe zone il rilascio della certificazione ha assunto proporzioni tali da fare seriamente prevedere la impossibilità di dare corretta ed uniforme attuazione alla normativa, oltre che di rispettare i limiti di bilancio. Il consiglio di amministrazione, soprattutto allo scopo di conoscere l'incidenza globale sul bilancio del fenomeno, ha consentito che le istruttorie dei casi di inabilità totale continuino come in precedenza con l'accettazione dei certificati presentati dagli utenti, pur con l'esplicita riserva, da comunicarsi agli interessati, che potranno essere presi in considerazione soltanto dopo che, dall'esame presso la sede centrale analogamente agli altri casi di cui sopra, saranno riconosciuti aderenti alle norme. Anche in questi casi di sospensione, in attesa delle decisioni del consiglio di amministrazione, i pagamenti dei contributi assistenziali dell'ente hanno luogo con riguardo alle somme nel frattempo spettanti, e pertanto in nessun caso si è disposto il blocco dell'erogazione del contributo.

In merito alla questione dell'erogazione di un sussidio sostitutivo a ricovero per i bambini tolti dagli istituti nel solo caso dell'affidamento e della negazione del contributo stesso ai genitori nel caso di ritorno dei bambini in famiglia, ricorda che l'assistenza convittuale ENAOLI è motivata prevalentemente da ragioni non economiche e che, quando si restituisce un minore alla propria famiglia, l'assistenza economica gli può essere corrisposta non perché in precedenza l'orfano era in collegio, bensì se e in quanto il reddito del nucleo orfanile sia inferiore ai livelli di parametro di assistenza economica prevista dall'apposita normativa. Viceversa, quando non può avvenire il reinserimento del minore nella famiglia di origine, per cui non resta che affidarlo a famiglie di terzi, l'ente non può non sostenere i conseguenti oneri, che, ovviamente, cessano appena si rende possibile il reinserimento.

In merito al rilievo che l'ente sta provvedendo al suo potenziamento con l'assunzione a chiamata del nuovo personale; fa presente che con decreto interministeriale 14 aprile 1973 è stata approvata la delibera 2 marzo 1973, la quale stabilisce il nuovo organico dell'ente e consente di sistemare in ruolo circa 250 dipendenti non di ruolo da molti anni in ser-

vizio, nonché di assicurare la migliore situazione giuridica confacente al titolo di studio posseduto o alle mansioni di fatto svolte a circa altri 600 dipendenti. Gli eventuali posti di risulta, una volta che saranno concluse le predette sistemazioni del personale di ruolo e non di ruolo già in servizio, dovranno essere conferiti per concorsi pubblici. In attesa di tali concorsi il comitato esecutivo, per comprovate esigenze di servizio, può assumere personale straordinario che non potrà essere mantenuto in servizio qualora non risulti vincitore dei primi due concorsi pubblici indetti successivamente all'assunzione. Tali norme vigono presso tutti gli altri enti previdenziali e pertanto non costituiscono alcun strumento specifico di potenziamento dell'ENAOLI.

Per quanto riguarda l'adozione di misure per lo scioglimento dell'ente e per l'eventua-le istituzione di un assegno orfanile genera-lizzato, non si può non considerare che la questione trascende il caso particolare, mentre potrà essere esaminata, in concreto, nel più ampio quadro dei nuovi indirizzi legislativi in materia di ristrutturazione e finanziamento del sistema assistenziale, in relazione anche al trasferimento delle rispettive funzioni statali alle regioni e al riordinamento degli enti pubblici operanti nel particolare settore.

Il deputato Colucci osserva che la risposta del Governo non ha potuto ignorare le insufficienze dell'attività dell'ENAOLI, per altro già rilevate in passato da più parti e dallo stesso precedente ministro del lavoro, onorevole Donat-Cattin. D'altro canto, la risposta dimostra che manca al Governo la volontà di affrontare questo problema, la cui importanza trascende il caso specifico per riflettersi sul complessivo indirizzo di politica assistenziale. Nessuna concreta assicurazione è stata data circa la reintegrazione dei sussidi economici già impegnati dall'ente all'inizio del 1972 e successivamente decurtati del 50 per cento. Se si può concordare in linea di principio con l'adozione di un parametro nazionale, viceversa è inaccettabile la sua concreta misura, che dovrebbe essere elevata alla cifra di 1 milione 800.000 lire annue. Né è accettabile quanto detto a proposito della quota fissa per ogni assistito. Nell'ENAOLI non esistono rapporti organici tra rappresentanti degli utenti e sindacati, da un lato, e direzione dell'ente, dall'altro; e ciò spiega l'incapacità dell'ente stesso di eliminare il grave stato di disagio in cui versano gli assistiti, che potrà essere superato soltanto con la soppressione dell'ente e con l'assunzione diretta da parte delle regioni di tutti i servizi assistenziali. Per queste ragioni si dichiara insodisfatto.

Il deputato Fortunato Bianchi, affermata la viva sensibilità del suo gruppo per gli orfani dei lavoratori, rileva che i criteri adottati recentemente dall'ENAOLI sono stati approvati dal consiglio di amministrazione alla unanimità, compresi dunque i rappresentanti delle confederazioni sindacali. Tali criteri mirano ad ovviare agli inconvenienti, riscontrati in passato, relativi a discriminazioni nelle erogazioni dei benefici nelle varie regioni, e consentono una più equa distribuzione dei fondi disponibili, mentre si registra un incremento totale delle somme concesse. L'ENAOLI, amministrato democraticamente da un regolare consiglio di amministrazione, non può essere considerato uno degli enti inutili e generatori di sperpero di denaro pubblico. Si chiede la regionalizzazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori: ma essi hanno uguali esigenze e uguali diritti in tutte le zone del paese, e quindi sarebbero inammissibili discriminazioni nei trattamenti corrisposti dalle varie sedi. Al contraro, anche in quest'ambito deve operare il principio di solidarietà nazionale a favore di coloro che versano in maggiore bisogno, molto spesso residenti nelle regioni più povere. In ogni caso, se non saranno aumentati i fondi dell'ente, non si vede come sarà possibile un miglioramento delle sue prestazioni. Riconosciuta la positività dell'indirizzo inteso a preferire l'assistenza familiare, si dichiara sodisfatto pur auspicando che l'argomento possa essere ripreso in occasione di un futuro dibattito con il ministro del lavoro.

La onorevole Cecilia Chiovini non è sodisfatta della risposta del Governo, la quale dimostra l'impossibilità di pervenire ad un qualsiasi aggiustamento nell'erogazione degli assegni dell'ENAOLI: l'unica soluzione sta nello scioglimento dell'ente. Il numero dei suoi assistiti, nei fatti, è notevolmente inferiore agli aventi diritto. Per giustificare la riduzione dei sussidi non è dato invocare la applicazione del principio di solidarietà nazionale: in questo caso si ha soltanto redistribuzione della miseria, chiedendo alle famiglie del nord, le cui indennità sono state dimezzate, per dare a quelle del Mezzogiorno. Certo, i redditi di queste ultime sono più bassi ma anche quelli delle famiglie settentrionali non possono dirsi elevati. Inoltre, non tutti i fondi vengono utilizzati, sicché annualmente si contano dai tre ai cinque miliardi di residui. La soluzione globale può individuarsi - ripete - nello scioglimento dell'ente, ma in proposito il Governo si limita a generici rinvii della riforma generale dell'assistenza.

Il Presidente osserva che l'esame del problema potrà essere ripreso in una prossima occasione. Dando atto al Governo dell'ampia risposta, coglie l'occasione per raccomandare un'attenta vigilanza, nella considerazione di quanto sia delicato in ogni caso limitare beneficî già concessi in passato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Venerdì 4 maggio, ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania (1892) — Relatore: Carenini — (Parere della I, II, VI, VIII, XI, XII, XIII e XIV Commissione).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

(-----)

Venerdì 4 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (*Urgenza*) (120) — Relatore: Salvatori — (*Parere della I e della V Commissione*);

Senatori Antonicelli ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento

del centro studi «Piero Gobetti» di Torino (1282) — (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) — Relatore: Rosati — (Parere della V Commissione).

Discussione della proposta di legge:

CASTELLUCCI ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di san Pier Damiani (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) — Relatore: Bellisario — (Parere della V Commissione).

Discussione del disegno di legge:

Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico (1723) — Relatore: Rosati — (Parere della V Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Concessione all'ente autonomo « La Triennale di Milano » di un contributo straordinario dello Stato (1604) — Relatore: Meucci — (Parere della II e della V Commissione);

Concessione di un contributo annuo a favore della scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e per conservatori di opere d'arte, istituita presso l'università degli studi di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 167 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1325) — Relatore: Bardotti — (Parere della V Commissione).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché l'ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino all'entrata in vigore della stessa legge n. 1074 (1648) — Relatore: Buzzi — (Parere della V Commissione);

GIORDANO: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (477);

Buzzi ed altri: Ammissione degli insegnanti delle scuole non statali pareggiate e legalmente riconosciute al corso speciale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (491);

Tozzi Condivi: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (680);

MENICACCI: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (756);

- Relatore: Buzzi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati (70) — Relatore: Buzzi;

GIORDANO ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti, elementari laureati (965) — Relatore: Buzzi;

RAICICH ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia (634) — Relatore: Bertè — (Parere della I, della V e della VI Commissione);

GIORDANO ed altri: Obbligatorietà dell'insegnamento della educazione tecnica e della educazione musicale nella scuola media (1303) — Relatore: Bertè — (Parere della V Commissione).

Esame delle proposte di legge:

BIASINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro (745) — Relatore: Bardotti — (Parere della I e della V Commissione);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: « Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia » (644) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (Parere della V Commissione);

BERTÈ: « Modificazioni alle leggi 30 dicembre 1947, n. 1477, 13 luglio 1954, n. 439, 2 agosto 1957, n. 699, concernenti i corpi consultivi e le commissioni elettive del Ministero della

pubblica istruzione » (805) — Relatore: Bardotti — (Parere della I Commissione);

Buzzi ed altri: Istituzione del servizio nazionale di orientamento (490) — Relatore: Bellisario — (Parere della I e della V Commissione):

GRILLI ed altri: Istituzione di una graduatoria nazionale permanente relativa ai concorsi per la nomina di ispettori scolastici e modificazione degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342;

Giomo ed altri: Riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole legalmente riconosciute, agli effetti del conseguimento dei benefici di cui al decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (386) — Relatore: Lindner — (Parere della V Commissione);

BIASINI ed altri: Riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti reimpiegati nelle segreterie ai fini della sistemazione in ruolo (1510) — Relatore: Rosati — (Parere della I e della V Commissione);

Salvatori e Zolla: Norme sul ruolo organico del personale educativo degli istituti statali di educazione (1470);

Spitella ed altri: Norme sugli istituti statali di educazione (1498);

— Relatore: Reale Giuseppe — (Parere della I e della V Commissione).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Venerdì 4 maggio, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 (Approvato dal Senato) (1755) — (Parere alla III Commissione) — Relatore: Morini.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

D'ANIELLO ed altri: Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968. n. 132 (583) — (Parere della I Commissione);

MACCHIAVELLI ed altri: Riconoscimento di enti ospedalieri per gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e dell'ospedale israelitico di Roma (597) — (Parere della I Commissione).

- Relatore: D'Aniello:

CORTESE ed altri: Concessione di un contributo strordinario di 50 milioni al Comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'International College of Surgeons (Collegio internazionale di chirugia) (1598) — Relatore: Allocca — (Parere della V Commissione).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (Approvato dal Senato) (1787) — (Parere della II, IV, VIII e X Commissione);

ALFANO ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642) — (Parere della II, IV, V, VIII e X Commissione);

MIOTTI CARLI AMALIA: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9) — (Parere della II, IV, VIII e X Commissione);

- Relatore: Allocca.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

Morini e Cabras: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

p'Aquino ed altri: Collocamento in ruolo ope legis dei medici ospedalieri (845);

Belluscio: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);

Mariotti ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

Triva ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (Parere della I e V Commissione):

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

— (Parere della I Commissione) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 9 maggio, ore 16.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Lauro (Doc. IV, n. 77)

- Relatore: Padula;

Contro il deputato Lauro (Doc. IV, n. 78)

- Relatore: Padula;

Contro il deputato Lauro (Doc. IV, n. 79)

- Relatore: Padula;

Contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 81)

- Relatore: Reggiani;

Contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 83)

- Relatore: Reggiani;

Contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 84)

- Relatore: Reggiani;

Contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 85)

- Relatore: Reggiani;

Contro il deputato Lauro (Doc. IV, n. 86)

- Relatore: Padula;

Contro il deputato Lauro (Doc. IV, n. 90)

- Relatore: Padula;

Contro il deputato Mazzola (Doc. IV, n. 97)

- Relatore: Terraroli;

Contro il deputato Lauro (Doc. IV, n. 105)

- Relatore: Padula.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 9 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Vaghi ed altri: Norme per la sistemazione di personale che ha esercitato funzioni di Commissario di leva (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (592-B) — Relatore: Bianchi Fortunato.

Risoluzione:

CARUSO ed altri (7-00010).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (1516) — (Parere alla V Commissione) — Relatore: Battaglia.

IN SEDE REFERENTE.

 $Seguito \ \ dell'esame \ \ della \ \ proposta \ \ di \\ legge:$

Patriarca: Norme transitorie per la promozione a direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze integrative dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (194) — Relatore: Nucci — (Parere della VI Commissione).

Esame delle proposte di legge:

Gargano ed altri: Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Ispettorato del lavoro di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381 (1389) — Relatore: Nucci — (Parere della V e della XIII Commissione);

MITTERDORFER ed altri: Modifica dell'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90, in materia di personale addetto alla manutenzione di strade provinciali classificate statali. (668) — Relatore: Olivi — (Parere della V e della IX Commissione);

DE LEONARDIS ed altri: Disciplina del trasferimento alle amministrazioni interessate del personale cantoniere in servizio lungo le strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (850) — Relatore: Olivi — (Parere della V e della IX Commissione).

Comitato pareri.

Parere sulle proposte di legge:

Tantalo ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere a vice segretario (518) — (Parere alla IV Commissione) — Relatore: Nucci:

Senatori SAMMARTINO ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1447) — (Parere alla IX Commissionei — Relatore: Vecchiarelli.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698) — (Parere alla II Commissione) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1416);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Sistemazione definitiva del personale di ruolo appartenente alle tabelle VI e XII della carriera esecutiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, (ASST) addetto da tempo indeterminato ai servizi amministrativi (794);

— (Parere alla X Commissione) — Relatore: Maggioni,

Parere sui disegni di legge:

Riordinamento degli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e riforma delle strutture e dell'ordinamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1313) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Maggioni;

Disposizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Maggioni.

Parere sulle proposte di legge:

IANNIELLO ed altri: Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'amministrazione delle poste e telegrafi (341) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Nucci;

Foschi: Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia (457) — (Parere alla XIV Commissione) — Relatore: Picchioni.

Parere sul disegno di legge:

Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto (1613) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Bressani.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione).

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

Mercoledì 9 maggio, ore 9,30.

Audizione dei rappresentanti del Comitato milanese per i problemi dell'Università.

Mercoledì 9 maggio, ore 17.

Audizione della professoressa Giovanna Bassini, rappresentante del settore scuola della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL) di Milano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 10 maggio, ore 10.

Esame della Relazione della Commissione di studio per la riforma dei servizi radiotelevisivi trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 16 maggio, ore 16.

Esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 2) — Relatore: Revelli.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampia alle ore 24.